



Ordinanza n. 180 del 15/07/2022

OGGETTO: Ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 167/2000 (TUEL) e dell'art. 54 del Codice della Navigazione – Rimozione e Sgombero imbarcazione da diporto denominata "MENSII" spiaggiata sull'arenile in Loc. Campolongo.

IL SINDACO

PREMESSO:

che, con nota INF.CPSA.REGISTRO UFFICIALE.U.00360885.11-12-2021, indirizzata alla Prefettura di Salerno - UTG Area V - Protezione Civile, Difesa e Coordinamento Soccorso Pubblico - e per conoscenza al Comune di Eboli, giusto protocollo dell'Ente n.53075 del 13/12/2021, la Capitaneria di Porto di Salerno – Servizio Operativo, ha riferito che nella notte del 01/12/2021 l'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli era stato interessato da un evento di ricerca e soccorso in mare con il salvataggio di n.5 persone presenti a bordo dell'imbarcazione da diporto denominata "MENSII" battente bandiera Polonia - tipo Benetti 23S di lunghezza 23.94 mt. - a circa 8 miglia nautiche dalla località "punta Licosa" del Comune di Castellabate;

che, nella la stessa missiva è stato altresì evidenziato che le pessime condizioni meteo marine presenti in zona la notte del soccorso ed il giorno successivo, non avevano consentito alla Capitaneria operante il rimorchio dell'unità in porto e pertanto, nella notte tra il 2 e il 3/12/2021, l'imbarcazione in parola si è arenata sulla spiaggia antistante la località Campolongo del Comune di Eboli (SA);

che, ancora, nei giorni successivi erano stati effettuati, da personale dipendente, diversi sopralluoghi e che in data 07/12/2021, in uno ai VV.F. del Comando Provinciale di Salerno, accertata la presenza a bordo di circa 4.500 litri di carburante si era proceduto a dare corso alle opportune attività per la rimozione del prodotto stesso, con contestuale diffida al proprietario dell'unità in questione a rimuovere "ad horas" gli effetti suscettibili di arrecare danno all'ambiente;

che, con successiva nota, INF.CPSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0037278.28-12-2021, indirizzata al Comune di Eboli, in atti al prot.n. 55421 del 28/12/2021, e per conoscenza alla Prefettura di Salerno ed alla Direzione Marittima della Campania, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Salerno, rappresentava quanto segue: "...Si fa prosecuzione alla nota prot. 36085 in data 11.12.2021 per fornire gli aggiornamenti relativi all'attività espletata di seguito riportati. Si partecipa, che a seguito dell'ispezione effettuata dai VV.F. del Comando Provinciale di Salerno è stata rilevata la presenza all'interno della cassa carburante di circa 4500 litri di prodotto a bordo dell'unità in argomento. Successivamente, in data 17.12.2021 i Vigili del Fuoco, con l'ausilio di militari dipendenti, effettuavano un intervento con attrezzature e sistemi di pompaggio teso a rimuovere il carburante presente a bordo. Tuttavia l'operazione consentiva di aspirare solo una parte di quantitativo di acqua rinvenuta a bordo in quanto la stessa attrezzatura risultava non idonea alla rimozione del più consistente quantitativo di miscela di acqua e prodotto. In tale occasione, infatti, veniva rilevata la presenza nel locale macchina di una miscela di acqua e gasolio visivamente quantificabile in circa 10000/12000 litri. All'esito del suddetto intervento, veniva contattata una ditta specializzata la quale forniva un preventivo di spesa per la rimozione della miscela indicata e si provvedeva a richiedere al Ministero della Transizione Ecologica la possibilità di autorizzare l'intervento di recupero della miscela acqua/gasolio ad opera della prefata ditta, funzionale alla eliminazione dei potenziali pericoli di inquinamento. Il predetto Ministero comunicava che non era possibile autorizzare alcun intervento per la rimozione della miscela essendo vigente una convenzione con la Società Castalia ScpA per il servizio di antinquinamento marino. Inoltre, lo stesso Ministero, richiamando l'art. 183, comma1 lettera b-ter), punto 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente la classificazione delle imbarcazioni spiaggiate lungo la costa come "rifiuti urbani" ("...si intende per rifiuti urbani...i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti...sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua"), partecipava che le attività di rimozione, trasporto e smaltimento in discarica risultano poste in capo al Comune territorialmente competente ai sensi dell'art. 198 del citato decreto legislativo 152/2006. Per completezza di trattazione, si comunica che trattasi di imbarcazione di cui è noto il proprietario (COSTOVICI Nicolas Antony, nato a Parigi il 03.03.1968 e residente a Alhaurin de la torre – Spagna c/o Benaoujan 307) già peraltro diffidato dall'Autorità marittima, per gli oneri relativi sia alla rimozione del relitto sia alla rimozione dell'idrocarburo e al loro smaltimento. Sempre in linea con quanto comunicato dal Ministero della Transazione Ecologica, considerato che il proprietario non ha ancora



Comune di Eboli

IL SINDACO

provveduto a tali operazioni, il Comune territorialmente competente dovrà intervenire per assicurare la rimozione e lo smaltimento degli idrocarburi presenti, per prevenire lo sversamento in mare ed il conseguente pericolo di inquinamento marino e costiero, recuperando i relativi costi dal proprietario dell'imbarcazione. Infine, si partecipa che qualora nel frattempo si dovesse verificare lo sversamento degli idrocarburi nello specchio acqueo antistante l'imbarcazione, questa Autorità marittima interverrà ai sensi della legge 979/1982, richiedendo l'intervento della Società castalia ScpA in sinergia con il Ministero della Transazione Ecologica. Tanto si comunica, restando a disposizione per ogni ulteriore informazione dovesse rendersi necessaria.”;

che, in seguito, con nota INF.CPSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0037528.31-12-2021, la Capitaneria di Porto di Salerno - Servizio Sicurezza della navigazione, nel riscontrare la comunicazione dell'armatore, per il tramite dello Studio legale Agropolese avv. Francesco Barone, del 30/12/2021 e posta a protocollo della Capitaneria al n. 37430, notiziava questo Ente, in atti al prot.n. 48 del 03/01/2022, quanto segue: *”Preso atto del contenuto della comunicazione in riferimento si invita codesta società proprietaria, per il tramite dello Studio legale in indirizzo p.c., a voler preventivamente presentare un piano che individui dettagliatamente le operazioni tecniche preordinate al disincaglio ed al successivo rimorchio dell'unità in argomento. Lo stesso dovrà indicare sia le misure da adottarsi per la tutela dell'ambiente marino e costiero da possibili sversamenti di idrocarburi o miscele di idrocarburi sia individuare il responsabile delle succitate operazioni. In mancanza di quanto sopra, si significa che la comunicazione in riferimento sarà archiviata.”;*

che, in data 01/02/2022 con nota prot.n. 4877, il Comandante della locale Polizia Municipale, rappresentava: *”...In relazione all'imbarcazione arenata il località Campolongo, nei pressi dello spartifuoco di via Carabelli, lo scrivente Comandante del Corpo in intestazione riferisce quanto segue: In data 13/12/ 2021, con comunicazione acquisita con Protocollo N.53075, la Capitaneria di Porto di Salerno, notiziava l'Ente delle vicende occorse all'imbarcazione in oggetto, rimasta arenata in località Campolongo e sul tentativo di recupero degli idrocarburi contenuti in detta imbarcazione. In data 28/12/2021, con comunicazione acquisita con Protocollo n.55421, la stessa Capitaneria di Porto declinava la competenza al procedimento di recupero del relitto in questione, e previa qualificazione del relitto come "rifiuto solido urbano", indicava questo Ente Territoriale quale competente al recupero e smaltimento dell'imbarcazione arenata. In data 30/12/2021, con nota acquisita la Prot. n. N.56337, l'avv. Francesco Barone, per conto dell'armatore società NEPTUNUS ASSETS SL comunicava che in data 03/01/2022 sarebbero iniziate le operazioni di recupero della suddetta imbarcazione, con costi ad esclusivo carico della società proprietaria. In data 3/1/2022 la Capitaneria di Porto di Salerno Servizio Sicurezza della navigazione, con nota prot. n, 48, richiedeva all'armatore per il tramite del difensore di voler "preventivamente presentare un piano che individui dettagliatamente le operazioni tecniche preordinate al disincaglio ed al successivo rimorchio dell'unità in argomento. Lo stesso dovrà indicare sia le misure da adottarsi per la tutela dell'ambiente marino e costiero da possibili sversamenti di idrocarburi o miscele di idrocarburi sia individuare il responsabile delle succitate operazioni.” Ad oggi, lo scrivente non è a conoscenza delle eventuali operazioni o procedure intraprese e informa che il relitto dell'imbarcazione "MENSII" è tuttora giacente sulla spiaggia della località Campolongo. In relazione alla competenza amministrativa nella procedura di recupero o demolizione dell'imbarcazione, si disconosce fermamente l'indicazione di competenza a carico di questo Ente. In punto di diritto si osserva che la qualificazione giuridica del relitto o nave abbandonata quale rifiuto urbano non appare condivisibile per i seguenti motivi: In primis, bisogna verificare se vi sia l'effettiva volontà di abbandono di fatto del bene. Ciò potrebbe essere dedotto dal lasso di tempo trascorso, dal disarmo amministrativo del bene mobile soggetto a trascrizione, da una diffida non ottemperata - ingiunzione di sgombro ai sensi del Codice della Navigazione - che conferma la volontà di disfarsi connesso obbligo di disfarsi. Ne si rilevano elementi che indicano l'imbarcazione come non più utilizzabile in quanto troppo onerosa la riparazione e quindi non rispondente ai requisiti di navigabilità. La stessa potrebbe essere oggetto di una avaria rimediabile. In secondo luogo, anche qualora ritenessimo quel relitto di imbarcazione un rifiuto, sarebbe alquanto difficile e assimilarlo a un normale rifiuto solido Urbano e instradarlo al relativo ciclo di smaltimento. Difatti, l'imbarcazione contiene presumibilmente rifiuti classificati quali rifiuti speciali quali oli di sentina (CER 1304), scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti (CER 1302), olio combustibile e carburante diesel (CER 130701*) legno, vetro, plastica (CER 1702), metalli (CER 1704). La classificazione quale rifiuto urbano è destinata ai singoli materiali, non ai manufatti oggetto di demolizione, così come la classificazione di rifiuti speciali è relativa ai singoli materiali, non al corpo del natante nella sua interezza. Al contrario, la normativa relativa alla disciplina del*



Comune di Eboli

IL SINDACO

intervento qualificato del soggetto a tal uopo individuato dall'ad. 198 del testo unico ambientale. Escludendosi, pertanto, qualsivoglia competenza della scrivente. Tale esclusione è altresì confermata dalle norme statali, di bilancio (legge 178/2020) e relativo decreto attuativo (nr.247/2021) citati nella relazione del Comandante della Polizia Municipale, che individuano l'Autorità di Sistema Portuale (e non l'Autorità Marittima/Capitaneria di Porto) quale organo deputato ex lege allo svolgimento delle procedure di che trattasi. Ma soprattutto, le stesse norme, nell'istituire un fondo per la copertura finanziaria fino ad un massimo della metà delle spese sostenute, limitano l'intervento all'ambito spaziale di competenza del predetto ente che risulta essere quello strettamente portuale. In tal senso a mero titolo di esempio si citano gli articoli 2 comma 2 e 5 comma 1 del DM 247/21. Per quanto attiene l'aspetto demaniale marittimo occorre evidenziare che l'esercizio delle funzioni gestorie ed amministrative è stato interessato da un'articolata evoluzione normativa culminata nel progressivo trasferimento della competenza dallo Stato agli Enti regionali e locali, secondo il principio costituzionalmente definito di sussidiarietà, che informa l'intero sistema amministrativo del nostro Paese. Più nel dettaglio l'art.1, comma 2, della norma che ha operato nella maniera più convinta il conferimento di funzioni e compiti dallo Stato alle Regioni, il D.lgs 112/1998 precisa: "Salvo diversa espressa disposizione del presente Decreto Legislativo, il conferimento comprende anche le funzioni di: organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni, dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia amministrativa, nonché l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla Legge". Da quanto sopra argomentato risulta chiara la competenza di codesto Comune nell'adozione degli atti sanzionatori di cui all'art.54 del Codice della Navigazione, in quanto espressione del potere di polizia amministrativa, attività connessa e strumentale alle funzioni gestorie delegate. Da ultimo, corre l'obbligo evidenziare la ferma determinazione di questa Capitaneria di porto al rispetto delle procedure poste a tutela e salvaguardia dell'ambiente marino e costiero e della sicurezza della navigazione; procedure che non possono essere sottaciute o sottovalutate in ragione di una celerità di intervento né tantomeno delegate a privati, specie quando questi potrebbero essere indifferenti a tali interessi pubblici, la cui cura ricade nell'alveo delle specifiche competenze della Scrivente...";

CONSIDERATO che, con nota INF.CPSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0015801.01-06-2022, in atti al prot.n. 25980 del 03/06/2022, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Salerno ha ribadito che l'onere di provvedere alla rimozione dell'unità in parola ricade nella competenza del Comune di Eboli, ai sensi e per gli effetti del Dlgs.n.152/2006;

RAVVISATA quindi, in relazione anche al tempo trascorso, la necessità di dover emettere apposito provvedimento mirato a risolvere l'inconveniente de quo con efficacia ed urgenza;

CONSIDERATO che la presenza e la permanenza del natante in parola sta creando sia danni all'ambiente sotto il profilo del decoro e della pulizia sia pericolo per la pubblica e privata incolumità dei fruitori di tale spazio;

DATO ATTO:

che, all'art.50, comma 4, il Dlgs.n.267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita tra le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e al comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

DATO ATTO che l'imbarcazione da diporto in parola, denominata "MENSII" battente bandiera Polonia - tipo Benetti 23S di lunghezza 23.94 mt., risulta di proprietà della società "NEPTUNUS ASSETS, SL" con sede in CALLE BENAJOAN 307 – 29130 ALHAURIN DE LA TORRE – Malaga (Spagna), rappresentata dal Sig. COSTOVICI NICOLAS ANTONY, nato a Parigi (Francia) il 03/03/1968 e residente a ALHAURIN DE LA TORRE – Spagna c/o Benaiojan 307;

VISTA la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa;

RICHIAMATI:

lo Statuto comunale;

il Dlgs.n.152/2006, recante "Norme in materia ambientale";

il Decreto del Ministro della Sanità del 06/09/1994 e ss.mm.ii.;

il Dlgs.n.267/00 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;

la Legge 241/2000 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il Dlgs.n. 42/2004 in materia paesaggistica – ambientale;



Comune di Eboli

IL SINDACO

recupero/riciclaggio/smaltimento delle imbarcazioni abbandonate/relitti è contenuta nella legge numero 170/2020, dove all'articolo 1 comma 731 dispone che "le Autorità di sistema portuale sono autorizzate a sostenere i costi necessari, anche istruttori, per provvedere alla rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti, ferma restando ogni iniziativa utile al loro contenimento, in particolare quando vi siano le condizioni per la vendita della nave ai fini del successivo reimpiego. Sia nel caso di vendita sia nel caso di demolizione si provvede ai sensi dell'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nel rispetto degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013." In tal senso anche il Decreto 2 settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili pubblicato in Gazzetta ufficiale numero 247 del 15 10 2021 "Fondo per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti" dove nel disciplinare la procedura e le modalità di attribuzione delle risorse per l'esecuzione delle attività di rimozione, spostamento, vendita, riciclaggio e demolizione delle navi o relitti abbandonati individuano chiaramente nelle Autorità del sistema portuale le autorità pubbliche competenti per detto procedimento e non gli Enti Locali competenti sul territorio. Chiaramente detta normativa di sicura applicabilità per il principio di specialità, nella lettura coordinata col il Testo Unico Ambiente (dlgs 152/06), individua nell'Autorità del sistema portuale, l'autorità competente al recupero del relitto in questione, e la natura di rifiuto speciale con relativa assegnazione dei codici CER verrà assunta dall'imbarcazione solo durante la fase di demolizione, allorquando i singoli componenti e materiali verranno separati nei luoghi all'uopo autorizzati.";

che, come da nota acquisita in atti al prot.n. 4942 del 02/02/2022, lo Studio legale Barone di Agropoli, con sede in Agropoli (SA) alla Via Monti n.3, per quanto in argomento, avanzava alla Capitaneria di Porto di Salerno richiesta disponibilità di alloggio e varo che, ad ogni buon fine, di seguito si riporta: "Per conto della società NEPTUNUS ASSETS SL, proprietaria dell'imbarcazione da diporto denominata "MENSII" - tipo Benetti 23S lunghezza 23.94 mt - battente bandiera polacca, facendo seguito alle note precedenti, la presente per comunicare a codesti Enti che le operazioni di recupero, precedentemente organizzate, non sono state ancora effettuate sia per l'improvvisa indisponibilità di alcune delle ditte contattate sia per il sopraggiungere di problematiche tecniche di non semplice risoluzione, a tal fine, con la presente sono a richiedervi la disponibilità di un area di alloggio e varo ove sistemare l'imbarcazione immediatamente dopo il recupero, in quanto allo stato si immagina che uno stabilizzatore sia danneggiato e che l'acqua continuerà ad entrare nell'imbarcazione anche se ormeggiata (con un elevato rischio di affondamento), pertanto risulta necessario mettere la barca all'asciutto per l'ispezione e per il tempo necessario ad effettuare le prime riparazioni urgenti. In attesa di sollecito riscontro, cordiali saluti. F.to Avv. Francesco Barone";

che, con nota prot.n. 6863 del 14/02/2022, questo Ente rappresentava alla Capitaneria di Porto quanto segue: "Si sollecita codesta Spett.le Capitaneria a voler provvedere al recupero del natante arenatosi sulla spiaggia di Campolongo in data 13 gennaio 2022 giacché con l'avvicinarsi della stagione estiva ed il trascorrere del tempo l'imbarcazione, oltre a diventare un vero e proprio relitto fonte di possibile inquinamento delle acque, potrebbe costituire anche un serio pericolo per i bagnanti. Si fa presente, come illustrato nella relazione redatta dal Comandante della Polizia Locale, tenente colonnello Sigismondo Lettieri, che la competenza al recupero e all'eventuale rottamazione e/o smaltimento dell'imbarcazione era e resta di vostra competenza. Il Comune di Eboli, infatti, non solo non avrebbe i mezzi né le competenze tecniche per una simile operazione, ma neppure quelle strettamente territoriali trattandosi di un'area del demanio marittimo, sebbene data in concessione per la stagione balneare. Si fa infine presente che l'armatore, tramite il proprio legale, si era reso disponibile al recupero del natante, ma una missiva della stessa capitaneria ha reso eccessivamente complicata l'operazione che si intendeva portare a termine tramite il noleggio di un rimorchiatore. Pertanto, sicuri di un vs celere quanto competente intervento nell'alveo di una corretta collaborazione istituzionale, porgiamo Distinti Saluti. F.to Il Sindaco Avv. Mario Conte";

che, con nota INF.CPSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0005838.04-03-2022, indirizzata al Comune di Eboli, in atti al prot.n. 10710 del 07/03/2022, e per conoscenza alla Prefettura di Salerno, la Capitaneria di Porto - Guardia Costiera Salerno, riportava quanto segue: "Proseguendo foglio n.37278 in data 28.12.2021;Riferimento nota n. 6863 in data 14.02.2022.Si premette che con il foglio in prosecuzione questa Capitaneria di porto ha inteso partecipare a codesta Amministrazione l'esistenza di una situazione di potenziale pericolo ambientale discendente dalla presenza di una imbarcazione arenatasi sul litorale di giurisdizione. Situazione questa, che, stante l'inerzia della parte ovvero il suo millantato interesse alla rimozione, potrebbe essere mitigata se non addirittura annullata con un



Comune di Eboli

IL SINDACO

il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento attuativo;
in particolare l'art. 7 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., il quale prevede che per i provvedimenti caratterizzati da ragione di celerità del procedimento, individuabile nella fattispecie dalla necessità di garantire la tutela dell'igiene pubblica e dell'ambiente, possa omettersi la comunicazione di avvio del procedimento nelle modalità previste dall'art. 8 della citata Legge n. 241/1990.

ORDINA

Alla società "**NEPTUNUS ASSETS, SL**" con sede in CALLE BENAJOAN 307 – 29130 ALHAURIN DE LA TORRE – Malaga (Spagna), rappresentata dal Sig. COSTOVICI NICOLAS ANTONY, nato a Parigi (Francia) il 03/03/1968 e residente a ALHAURIN DE LA TORRE – Spagna c/o Benaojan 307:

- 1) **di provvedere**, anche ai fini della sicurezza e della pubblica incolumità, con la massima urgenza e comunque entro e non oltre **30 (trenta) giorni** dalla notifica della presente ordinanza, alle operazioni di rimozione dell'imbarcazione da diporto denominata "MENSII" battente bandiera Polonia - tipo Benetti 23S di lunghezza 23.94 mt. - come in premessa meglio specificato;
- 2) **di comunicare**, al Comune e all'Autorità Portuale territorialmente competente, la data di avvio delle relative operazioni di rimozione in esecuzione alla presente ordinanza;
- 3) **di trasmettere** al Comune di Eboli, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle relative operazioni, l'avvenuta esecuzione della presente Ordinanza, al fine di consentire le opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo,

CON DIFFIDA

che, in mancanza, si provvederà come per legge, senza ulteriore avviso, con il recupero delle spese salva ed pregiudicata l'azione penale.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga:

- 1) pubblicata all'Albo Pretorio online dell'Ente;
- 2) notificata, per tramite l'Ufficio messi:
 - ✓ **alla** Società "**NEPTUNUS ASSETS, SL**", innanzi generalizza;
 - ✓ **al** sig. COSTOVICI Nicolas Antony, innanzi generalizzo;
- 3) trasmessa:
 - ✓ **alla** Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno
PEC: prot.procura.salerno@giustiziacert.it;
 - ✓ **alla** Prefettura di Salerno
PEC: protocollo.prefsa@pec.interno.it;
 - ✓ **alla** Capitaneria di Porto di Salerno
PEC: cp-salerno@pec.mit.gov.it;
 - ✓ **all'**ARPA Campania - Sez. Salerno
PEC: arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it;
 - ✓ **al** Comando di Polizia Municipale - NEA per il controllo e le verifiche di competenza;

INFORMA

che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente atto, i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso al TAR della Campania o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del medesimo.

Dalla Residenza Municipale.



IL SINDACO
avv. Mario CONTE

